

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000;

2004: - 100.000;

2005: - 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, dopo la voce: Legge n. 86 del 1989 aggiungere la seguente: Legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (4.2.3.4. -Difesa del suolo - cap. 7469):

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

0. 2. 101. 32. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Reallacci, Iannuzzi.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000;

2004: - 100.000;

2005: - 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere, in fine, la seguente voce: Decreto-legge n. 180 del 1998: - ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente e territorio - cap. 7850):

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

0. 2. 101. 34. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Reallacci, Iannuzzi.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000;

2004: - 100.000;

2005: - 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Settore n. 11) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.11. mobilità ciclistica - cap. 8188):

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

0. 2. 101. 36. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 10-bis, sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:

1) *al medesimo capoverso, comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 27.000 euro con le seguenti: 26.000 euro;*

2) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

Conseguentemente, all'articolo 50, la tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: — ART. 9-ter : Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri-fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 382.000;
2004: + 393.000;
2005: + 420.000.

2. 101. (già 2. 100.) Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non si applica il beneficio previsto dal comma 4-bis dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1986, n. 917.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

2. 18. (ex 2. 34.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988 n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989 n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile, derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 50 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

2. 19. (ex 2. 35.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e), con le seguenti:

a) esenzione da imposizione fino a un reddito di 10.330 euro;

b) da 10.331 euro fino a 15.500 euro, aliquota del 20 per cento;

c) da 15.501 euro fino a 31.000 euro, aliquota del 29 per cento;

d) da 31.001 euro fino a 69.800 euro, aliquota del 40,5 per cento;

e) oltre 69.800 euro, aliquota del 47 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

2. 21 (ex 2. 10.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: 23 per cento con le seguenti: 18 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 22. (ex 2. 14.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: 23 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 23 (ex 2. 16.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 7.500 euro con le seguenti: 10.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo:

sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 7.500 euro con le seguenti: 10.000 euro;

sostituire le parole: 7.800 euro con le seguenti: 10.500 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

2. 24 (ex 2. 11.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 12, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Qualora la detrazione di cui alla lettera b) del comma 1 sia superiore al debito d'imposta del contribuente, l'eventuale incapienza costituisce credito d'imposta.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1-bis non concorre alla formazione del reddito imponibile non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 9 luglio 1997, n. 241.

1-quater. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1-bis non sia fruibile ai sensi del comma 1-ter, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente ai benefici non fruiti, a valore sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto, con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 1-*quater*.

1-*sexies*. Per le finalità previste dal comma 1-*quater*, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia dell'entrate) (6.1.2.8 Agenzia dell'entrate, capitoli 3890, 3891 - 6.2.3.4 - Agenzia dell'entrate - capitolo 7775), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 100;

2004: — 100;

2005: — 100.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

2. 25. (ex 2. 12.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mereu, Tanzilli, Dorina Bianchi, Mongiello, Grillo, Ciro Alfano, Mazzoni.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Qualora il percettore del reddito sia l'unico componente del nucleo familiare, ha diritto ad una detrazione dall'imposta lorda secondo i seguenti importi:

a) 500 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 20.000 euro;

b) 300 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 30.000 euro;

c) 100 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 50.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

2. 26. (ex 2. 45.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« c-*bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti temporanei ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e ferroviario ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 27. (ex 2. 37.) Realacci, Iannuzzi, Gentiloni, Vernetti, Lusetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« c-*bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario; ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

◦ **2. 28.** (ex 2. 58.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vernetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« c-*bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti temporanei ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e ferroviario ».

menti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- **2. 29.** (ex 2. 19.) Raffaldini, Duca, Mazzaello, Albonetti, Panattoni, De Luca, Tidei, Susini, Rognoni, Pasetto, Di Gioia, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini, Oliverio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« *c-bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario; »

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

- 2. 30.** (ex 2. 59.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Verneti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« *c-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale. »

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- **2. 31.** (ex 2. 3. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Bornacin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« *c-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

- **2. 32.** (ex 2. 42.) Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale;« .

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- * ◦ **2. 33.** (ex 2. 38.) Pasetto, Lusetti, Duca, Tuccillo, Giacchetti, Meduri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« *c-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale; »

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a ciascuna voce nella misura del 5 per cento.

- * ◦ **2. 34.** (ex 2. 61.) Cusumano, Pischio, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mastella, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

«*e-bis*) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a 1.549,37 euro;».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

2. 35 (ex 5. 0. 58. e 5. 0. 53.) Fioroni, Delbono, Realacci, Lucà, Giovanni Bianchi, Bimbi, Bindi, Sereni, Battaglia, Zanella, Bolognesi, Lucidi, Preda, Giacco, Tolotti, Meduri, Ruzzante.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera *g)*, è inserita la seguente:

«*g-bis*) le spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo delle unità immobiliari da adibire o adibite ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute nella misura massima di lire 2500 euro, purché relative ad acquisti effettuati nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare. La detrazione spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è stato effettuato l'acquisto stesso non superi 41.316 euro. Il limite di 2500 euro è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dalla famiglia ed è aumentato della metà in presenza di un indicatore di situazione economica equivalente che non superi 20.658 euro. La detrazione si applica altresì ai giovani di età non superiore

ai 36 anni e con situazione economica equivalente non superiore a 20.658 euro, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili per l'abitazione principale, come sopra definita, nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi ai mutamenti dello stato di famiglia. Il limite di spesa è aumentato, in questo caso, della metà qualora l'indicatore di situazione economica equivalente non superi lire 10.329 euro.»

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 90.380;
2004: — 90.380;
2005: — 90.380.

2. 36 (ex 2. 13.) Arnoldi, Marras, Vitali, Lupi, Osvaldo Napoli, Mauro, Meroi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *h)*, sono aggiunte, in fine, le parole: «hanno diritto ad una detrazione calcolata sull'intero ammontare della liberalità, senza limiti di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore degli enti locali territoriali finalizzate all'acquisizione, al recupero e al restauro conservativo, di opere d'arte ovvero di immobili di proprietà pubblica aventi grande valore storico o paesaggistico».

2) alla lettera *i-bis)*, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Hanno diritto ad una detrazione calcolata sull'intero ammontare della liberalità, con il limite di 50.000 euro per periodo d'imposta, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore delle ONLUS o delle associazioni di formazione sociale o di volontariato iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 38. (ex 2. 43.) Fanfani, Stradiotto, De Franciscis, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-quinquies*) le spese sostenute e certificate per l'acquisto di libri pubblicati da case editrici nazionali ed europee.»

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2. 39. (ex 2. 52.) Pistone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:

«*1-quinquies*. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di quattrocento euro per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale. Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;

b) all'acquisto di materiale informatico e di *personal computer*;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso istituti riconosciuti».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2. 40. (ex 2. 54.) Pistone, Bellillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:

«*l-quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute.

2003: — 3.600;

2004: — 3.600;

2005: — 3.600.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2. 41. (ex 2. 53.) Pistone, Bellillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. A tutti i soggetti, sia privati che pubblici, che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni mobili ed immobili, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, come individuati dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sia privatamente che nell'esercizio di fine impresa, arte o professione è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre

alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata, che comunque deve essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2. 42. (ex 2. 51.) Pistone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che siano strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2. 43. (ex 2. 56.) Pistone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, i contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 75. Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche

dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 59. Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

4. Alle autonomie territoriali ed agli enti locali viene riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiorazione dei trasferimenti erariali o delle compartecipazioni ad imposte erariali, a compensazione del minore gettito delle addizionali locali all'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dalla riduzione della base imponibile dell'imposta stessa dovuta alle disposizioni di cui al presente articolo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

2. 45. (ex 2. 64.) Morgando, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Coloro che, pur avendo le caratteristiche rispettivamente descritte nei commi 1, 2 e 3, non hanno reddito sufficiente per usufruire delle deduzioni previste dai medesimi commi 1, 2 e 3, hanno diritto ad una integrazione di reddito da parte dello Stato fino a raggiungere il

livello di reddito che definisce la soglia di povertà. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a determinare le modalità di erogazione dal 1° gennaio 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 44. (ex 2. 18. e 2. 30.) Grandi, Benvenuto, Pistone, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Pannattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « 2002 » sono aggiunte le seguenti: « e nel 2003 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2003 », e le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 »;

c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 63. Vigni, Oliveri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « 2002 » sono aggiunte le seguenti: « e nel 2003 » e le parole: « 36 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 41 per cento »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite

dalle seguenti « 31 dicembre 2003 », e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2004 »;

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 66. Vigni, Oliveri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « 2002 » sono aggiunte le seguenti: « e nel 2003 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2003 », e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2004 »;

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 67. Vigni, Oliveri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: compete sino alla fine del comma, con le seguenti: è prorogata fino al 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni Gruppo Rifondazione Comunista.

2. 62. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: nell'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del

limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

4-bis. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dell'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

4-ter. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: 31 dicembre 2002 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 60. Iannuzzi, Morgando, De Franciscis, Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole da: 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: 31 dicembre 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini

del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

4-bis. I termini del 31 dicembre 2002 e del 30 giugno 2003, di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2003 e al 30 giugno 2004.

4-ter. Il termine del 31 dicembre 2002 di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla Tabella A:

voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 30.000;
2004: — 110.000;
2005: — 80.000;

voce Ministero degli affari esteri:

2003: —;
2004: — 15.000;
2005: — 15.000;

voce Ministero della Salute:

2003: — 10.000;
2004: — 10.000;
2005: — 10.000;

voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2003: —;
2004: — 25.000;
2005: — 15.000.

2. 61. Lupi, Stradella, Antonio Barbieri, Dell'Anna, Maione, Osvaldo Napoli, Pinto, Verro, Vanni, Paroli, Paolo Russo, Germanà, Mondello, Meroi.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi

iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

4-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

- **2. 64.** (ex 11.037) Volonté, Dorina Bianchi, Ciro Alfano, Peretti, Giuseppe Drago, Tanzilli, D'Agrò, Mongiello, Liotta, Mereu, Grillo, Mazzoni.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

4-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **2. 65.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma

con le seguenti: per l'anno 2003, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- 2. 68.** Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: nell'anno 2003 per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nell'anno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 40.000;
2004: — 350.000;
2005: — 250.000.

- * **2. 108.** (vedi *11. 015.) Zanetta, Rosso, Galvagno.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: nell'anno 2003 per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nell'anno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 40.000;
2004: — 350.000;
2005: — 250.000.

* **2. 109.** (vedi *11. 083.) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità im-

mobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

6. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

7. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

8. Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano effettuati in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la detrazione fiscale di cui al medesimo comma 1 è elevata al 50 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 101-bis. (vedi 11. 048.) Realacci, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Marcora, Zanella, Buffo, Mantini, Molinari.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di

compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

6. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

7. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 102. (vedi 11. 054.) Iannuzzi, Realacci, Meduri, Lettieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2003: — 40.000;

alla tabella C, rubrica 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 460.000;

2004: — 350.000;

2005: — 250.000.

* **2. 103.** (vedi *11. 02.) Patria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento, le

prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2003: — 40.000;

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 460.000;

2004: — 350.000;

2005: — 250.000.

* **2. 104.** (vedi *11. 082.) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 460.000;

2004: — 350.000;

2005: — 250.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

○ **2. 105.** (vedi ○ 11. 020.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad

aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- **2. 106.** (vedi ◦ 11. 064.) Gambini, Bulgio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.

- **2. 107.** (vedi ◦ 11. 075.) Sergio Rossi, Martinelli, Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Limitatamente agli interventi di cui al comma precedente, alle persone fisiche titolari della proprietà delle unità immobiliari, interessate dall'intervento interno o alle parti comuni condominiali, che abbiano un reddito annuo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a euro 30.987,41 è concesso, per l'anno 2003, in alternativa alla detrazione, un contributo, nella misura massima di 5.000 euro, per la realizzazione dell'intervento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 750.000;
2004: — 450.000;
2005: — 450.000.

- 2. 111.** (vedi 11. 0146.) Pistone, Benvenuto, Lucidi, Tocci, Leoni, Cento, Rocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. A decorrere dal periodo di imposta 2003, le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano agli immobili, da chiunque posseduti, oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- 2. 113.** (ex 10. 38.) Colasio, Bimbi, Carra, Fistarol.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 7-ter, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 460.000;
2004: — 50.000.

- 2. 114.** (ex 11. 084.) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, fino al 31 dicembre 2010, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, finalizzati all'impiego delle fonti di energia rinnovabili, al risparmio energetico ed all'uso razionale dell'energia.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- 2. 115.** (ex 11. 0140.) Verneti, Iannuzzi, Realacci, Zanella, Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 le parole « del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001 » sono sostituite dalle parole « del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 »

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. A partire dal 1° gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento ».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica « Ministero dell'economia e delle finanze », apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2003: — 400.000;
2004: — 250.000;
2005: — 100.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita.

- **2. 116.** (ex 11. 049). Realacci, Iannuzzi, Lusetti, Reduzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 »

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. A partire dal 1° gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi fina-

lizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **2. 50.** (ex 2. 60.) Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 »;

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. A partire dal 1° gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

- **2. 51.** (ex 2. 46.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « del 1^o gennaio degli anni 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « del 1^o gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 »;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. La detrazione di cui al presente articolo è elevata al 41 per cento nei seguenti casi: per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora questi siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO; per interventi di edificazione, ristrutturazione e risanamento di immobili che utilizzano materiali ecologici secondo principi dell'edilizia modulare eco-sostenibile. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute, provvede all'emanazione di un decreto che definisca le tipologie, le caratteristiche dei materiali e i requisiti degli interventi che caratterizzano l'edilizia modulare eco-sostenibile ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 3, 5, 7, 10 e 6.

2. 52. (ex 2. 49.) Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire « 2002 » con « 2003 »;

b) al comma 2, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite con le seguenti « 31 dicembre 2003 » e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite con le seguenti « 30 giugno 2004 »;

c) al comma 3, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

2. 117. (ex 11. 047.) Vigni, Olivieri, Quartiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire « 2002 » con « 2003 »;

b) al comma 2, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite con le seguenti « 31 dicembre 2003 » e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite con le seguenti « 30 giugno 2004 »;

c) al comma 3, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 118. (ex 11. 079.) Alberto Giorgetti, Butti, Foti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni: